

DISCIPLINARE D'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COORDINATA E CONTINUATIVA
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, C.F. e P.Iva 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente del Servizio Servizi culturali, Gasparini Giordano, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia
(di seguito indicato come "Committente")

e

_____ nata _____, il _____, residente a _____, C.F. _____
(di seguito indicata come "Collaboratrice")

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 -2019 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- gli atti citati sopra comprendono la programmazione del cinema Rosebud;
- per la realizzazione delle attività del Cinema Rosebud è necessario prevedere una figura professionale che si occupi delle seguenti attività: servizio di cassa e di supporto dell'attività di proiezione;
- Considerato che nel P.E.G. del Comune di Reggio Emilia vi è la programmazione del cinema Rosebud;
- che per la realizzazione della attività del cinema Rosebud è necessario prevedere una figura professionale che si occupi delle seguenti attività: servizio di cassa e di supporto dell'attività di proiezionista;
- che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1524 del 2/11/2016 si è proceduto ad approvare l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativo allo svolgimento di attività di supporto al "Cinema Rosebud" di Reggio Emilia (gestione della cassa e supporto alle attività di proiezione) ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni";
- che in data 6/12/2016 si è concluso l'iter relativo alla suddetta procedura selettiva da parte della Commissione appositamente costituita e con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1756 del 6/12/2016 si è provveduto a "Approvazione del verbale dei lavori della Commissione della selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativo allo svolgimento di attività di supporto al "Cinema Rosebud" di Reggio Emilia (gestione della cassa e supporto alle attività di proiezione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Allegato 4 "Affidamento incarichi esterni" e relativa graduatoria finale".
- che, nell'avviso pubblico approvato con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1524 del 02.11.2016, veniva indicata come presunta decorrenza del contratto la data del 30 dicembre 2016, ma per sopravvenute variazioni nella programmazione degli incarichi dell'Ente, si è ritenuto di prorogare la data della relativa sottoscrizione. Tale facoltà veniva indicata nel bando stesso: *".....il presente avviso non è vincolante per l'amministrazione che, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di sospenderlo, modificarlo o revocarlo a suo insindacabile giudizio....."*

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ NATURA DEL RAPPORTO, CONTENUTI MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Committente conferisce alla Collaboratrice, la quale accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto al "Cinema Rosebud" di Reggio Emilia (gestione della cassa e supporto alle attività di proiezione)

La Collaboratrice si impegna a prestare la propria opera a favore del Committente, per le attività sopra dettagliate, con i modi e le finalità di seguito specificate.

La Collaboratrice dichiara di conoscere, condividere e operare per gli obiettivi così come descritti e delineati nel presente disciplinare.

La collaboratrice nello svolgimento dell'incarico, agirà in piena autonomia, con vincoli di orario predeterminati dal Committente, rapportandosi con la responsabile dell'ufficio cinema e collaborando con lo staff del servizio cinema, senza alcun vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi propri, ma utilizzando gli strumenti ed i mezzi di proprietà del Committente, con conseguente possibilità di accesso agli uffici e servizi comunali.

La collaboratrice è tenuta ad osservare il segreto professionale ed è libera di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

La stessa pertanto non intende instaurare in alcun modo con il Committente un rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa un rapporto inquadrabile nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del TUIR.

La Collaboratrice dichiara di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, e di non avere all'oggi altri incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, come risulta dalla dichiarazione allegata al presente disciplinare (Rif. Allegato A).

La Collaboratrice si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16.04.2013) e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia.

La Collaboratrice è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale sanciti dalla Legge 300/1970.

ART. 2 _ INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

La Collaboratrice dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Collaboratrice dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto d'interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse, come risulta dalla dichiarazione allegata al presente disciplinare (Rif. Allegato B).

ART. 3 _ PROPRIETA' E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto la Collaboratrice non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.

ART. 4 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Alla Collaboratrice sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro. In particolare la Collaboratrice sarà sottoposta alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato che certifichi l'attività formativa svolta.

ART. 5 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dal 01/09/2017 e avrà validità fino al 31/12/2019. Il contratto cesserà la sua efficacia, come precisato nell'Avviso pubblico di selezione, nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti.

ART. 6 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della prestazione di cui all'art. 1, verrà corrisposto un compenso pari ad €. 15.900,00 al lordo delle ritenute fiscali e delle quote di contributi INPS e INAIL a carico della Collaboratrice (1/3) e delle quote di contributi INPS e INAIL a carico del Committente (2/3). Il compenso verrà erogato mensilmente a seguito di verifica dell'effettuazione dei servizi effettivamente svolti.

Sarà compito del Committente provvedere al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull'importo erogato alla Collaboratrice. A tal fine il Committente si impegna ad assicurare la Collaboratrice all'INAIL lo stesso giorno di stipula del presente contratto. La collaboratrice si impegna a iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95 entro sette giorni dalla stipula del presente contratto.

In caso di malattia il rapporto continua a produrre effetti.

Il Committente potrà recedere dal contratto qualora l'assenza per malattia dovesse protrarsi per un periodo superiore a 1/6 della durata della collaborazione desunta nel presente contratto, nel caso risulti pregiudicata la corretta esecuzione della prestazione concordata.

ART. 8 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente contratto si risolverà alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza per giusta causa, oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo di n. 60 giorni per il Committente e n. 30 giorni per la Collaboratrice. Resta salvo il diritto della Collaboratrice alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data di risoluzione del contratto.

Oltre che per le cause sopra indicate e per la scadenza del termine contrattuale previsto, il contratto cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

La Collaboratrice è informata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del Committente, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. Ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi alla Collaboratrice, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli

obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso la Collaboratrice avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

La Collaboratrice si impegna a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi previsti nel contratto, nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del suddetto decreto.

ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico alla Collaboratrice le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il _____.

Per il Committente

Il Dirigente del Servizio servizi culturali
Gasparini Giordano

La Collaboratrice

La Collaboratrice dichiara di aver ricevuto copia del "Codice di comportamento" ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia

La Collaboratrice
